

Legge regionale 30 aprile 1973, n.30

Norme generali per l'esercizio del potere di delega di funzioni regionali.

ARTICOLO 1

La Regione Toscana, per il conseguimento dei fini statutari di decentramento del potere, di rafforzamento della democrazia, di promozione delle autonomie locali, assume la delega come modo normale di esercizio delle funzioni amministrative che rientrano nelle sue attribuzioni.

ARTICOLO 2

La delega deve essere conferita per l'esercizio di funzioni organicamente definite.

Le leggi di delega non potranno riservare alla Regione poteri diversi da quelli previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Le attività, per cui, nei modi previsti dall'art. 57, quarto comma dello Statuto, e' consentita la istituzione di enti o aziende regionali o di società a partecipazione regionale, sono indicate dagli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

Sono destinatari della delega di funzioni amministrative regionali i comuni, le province, le loro aggregazioni, le comunità montane, e gli altri enti locali, nel quadro dell'art. 57 dello Statuto.

ARTICOLO 4

La delega e' conferita alla generalità degli enti dello stesso livello istituzionale.

Quando sussistano particolari motivi, la delega può essere conferita ad enti singoli o a gruppi di enti che abbiano caratteri di sostanziale omogeneità in relazione alla natura delle funzioni delegate.

Le leggi di delega favoriranno l'aggregazione dei Comuni fra loro e con la Provincia, in strutture associative rivolte a garantire il carattere generale ed organico della delega di funzioni regionali.

Le leggi di delega favoriranno il processo di ammodernamento e di razionalizzazione delle strutture funzionali degli enti delegati.

ARTICOLO 5

La delega viene conferita previa consultazione degli enti previsti come destinatari dai relativi progetti di legge. Potranno altresì essere consultati gli altri enti previsti dall'art. 3 della presente legge.

La consultazione ha luogo secondo le norme stabilite dal Consiglio Regionale.

ARTICOLO 6

Ai fini della migliore efficienza della consultazione la Regione garantisce agli enti interessati la disponibilità dei dati di cui all'art. 72 terzo comma dello Statuto.

I progetti e i documenti oggetto della consultazione saranno esaminati dai consigli o dagli organi equivalenti degli enti consultati.

Mozioni e ordini del giorno potranno altresì essere presentati dagli organismi decentrati dei Comuni e dagli altri soggetti di cui all'art. 71 dello Statuto.

ARTICOLO 7

La consultazione viene effettuata sulla base del disegno di legge presentato al Consiglio integrato dalla relazione illustrativa del titolare della iniziativa e da eventuali osservazioni della commissione.

Il disegno di legge dovrà avere in particolare per oggetto:

- a) l'indicazione dei gruppi di enti o dei singoli enti destinatari della delega e delle relative funzioni;
- b) gli indirizzi fondamentali che, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto, in ogni caso devono presiedere all'esercizio delle attività delegate nonché gli obiettivi che nel quadro della programmazione regionale gli enti destinatari della delega devono perseguire;
- c) gli aspetti organizzativi dell'esercizio delle attività delegate;
- d) le modalità di assegnazione e di erogazione dei mezzi finanziari necessari per l'esercizio della delega.

ARTICOLO 8

Le ulteriori direttive di cui all'art. 65 dello Statuto, eventualmente impartite dal Consiglio regionale possono specificare il contenuto generale degli indirizzi delle leggi di delega. Gli indirizzi e le direttive costituiscono il quadro di

riferimento esclusivo per l'esercizio delle attività di vigilanza degli organi regionali.

L'ente delegato, qualora ritenga che le direttive del Consiglio contrastino con norme di legge o con principi dell'autonomia, può promuovere il riesame e la conferma motivata.

In ogni caso nei rapporti fra Regione ed ente delegato le conseguenze derivanti dall'applicazione delle direttive fanno carico alla Regione.

ARTICOLO 9

La delega può essere revocata, tanto in via generale quanto nel caso di cui all'art. 66 primo comma dello Statuto, con le stesse modalità previste per il conferimento, in quanto applicabili, e sentiti comunque gli enti cui si riferisce.

La legge di revoca indica le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni che costituiscono oggetto della revoca.

Quando si verificano i presupposti per la sostituzione della Regione agli Enti delegati per il compimento di atti specifici, la Giunta, prima di portare a compimento la disciplina dettata dall'art. 66 secondo comma dello Statuto, diffida gli Enti che abbiano omesso di provvedere in ordine a singoli atti a procedere entro un certo termine.

ARTICOLO 10

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli Enti delegati.

Gli Enti delegati devono fare espressa menzione della ricevuta delega nell'emanazione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione di opere effettuate nel corso della delega.

Nell'ipotesi in cui la delega abbia per oggetto o comporti l'esecuzione di opere pubbliche, queste vengono a far parte del demanio o del patrimonio della Regione, a meno che le singole leggi di delega dispongano diversamente in sede di regolamento dei rapporti finanziari.

Gli obblighi di manutenzione e l'esercizio dei poteri di tutela sul bene competono all'Ente che esercita anche per delega la funzione pubblica alla quale il bene stesso è destinato.

ARTICOLO 11

La Regione e gli Enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni

altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze.

ARTICOLO 12

Le leggi regionali nel provvedere in ordine ai mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni delegate dovranno assicurare modalita' di assegnazione e di erogazione tali da far salva l'autonomia di spesa degli Enti locali.

Questi hanno facolta', nel quadro degli obiettivi e degli strumenti della programmazione regionale ed in armonia con gli indirizzi e le direttive della Regione, di destinare i mezzi propri e quelli assegnati per lo esercizio delle attivita' delegate secondo criteri di carattere unitario.

La disciplina del finanziamento sara' definita dalla legge sugli strumenti della programmazione regionale, da quella sul piano pluriennale di spesa e dalle singole leggi di delega.

Fino a quando non sara' attuato il sistema di programmazione regionale e il suo coordinamento con la programmazione nazionale, le leggi di delega potranno non riferirsi agli strumenti di cui al comma precedente, salva l'osservanza del criterio di cui al primo comma.

ARTICOLO 13

Per l'esercizio delle funzioni delegate potranno essere comandati presso gli Enti interessati dipendenti dalla Regione.

La legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale stabilisce i criteri e le modalita' per il comando.

La determinazione del contingente e l'attribuzione delle mansioni specifiche del personale comandato sono concordate fra la Regione e gli Enti interessati.

Il personale comandato passa alla dipendenza funzionale dell'Ente delegato restando a carico della Regione ogni onere relativo.

Agli Enti delegati potranno essere messi a disposizione anche beni regionali necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento che gravano sugli Enti per effetto della delega e' concordato dalla Regione con gli Enti interessati e stabilito dalla legge regionale.